

REGIONE LOMBARDIA

BANDO PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE

PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO

ai sensi della DGR n. 2941 del 5 agosto 2024

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	4
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
<i>Riferimenti normativi comunitari</i>	4
<i>Riferimenti normativi nazionali</i>	4
<i>Riferimenti normativi regionali</i>	5
A.3 BENEFICIARI	6
A.4 SOGGETTO GESTORE	7
A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA	7
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	7
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	7
<i>B.1.a Fonte di finanziamento</i>	7
<i>B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione</i>	8
<i>B.1.c Regime di aiuto</i>	8
B.2 INTERVENTI FINANZIABILI	9
<i>B.2.a Condizioni del Finanziamento</i>	9
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	10
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	10
<i>C.1.a A chi presentare la Domanda di partecipazione</i>	10
<i>C.1.b Quando presentare Domanda di partecipazione</i>	10
<i>C.1.c Come presentare Domanda di partecipazione</i>	11
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	11
C.3 ISTRUTTORIA	12
<i>C.3.a Modalità e tempi del procedimento</i>	12
<i>C.3.b Verifica di ammissibilità delle Domande di partecipazione</i>	12
<i>C.3.c Integrazione documentale</i>	12
<i>C.3.d Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria</i>	13
C.4 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	13
D. DISPOSIZIONI FINALI	14
D.1 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	14
D.2 RINUNCE E DECADENZE DEI BENEFICIARI	14
<i>D.2.a Rinuncia</i>	14
<i>D.2.b Decadenza totale o parziale dell'Agevolazione concessa</i>	15
<i>D.2.c Procedimento di decadenza</i>	16
<i>D.2.d Recupero delle somme erogate</i>	17
<i>D.2.e Cause di forza maggiore</i>	17
D.4 VARIAZIONI DEL BENEFICIARIO	17
D.5 ISPEZIONI E CONTROLLI	18

D.6 MONITORAGGIO DEI RISULTATI	18
D.7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	18
D.8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	19
D.9 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	19
D.10 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	21
D.11 CLAUSOLA ANTITRUFFA.....	22
D.12 DEFINIZIONI E GLOSSARIO.....	22
<i>ALLEGATO 1 - Informativa per il trattamento dei dati personali</i>	<i>24</i>
<i>ALLEGATO 2 – Domanda di partecipazione al BANDO PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO</i>	<i>27</i>
<i>ALLEGATO 3 – Istruzioni per dichiarazione de minimis.....</i>	<i>32</i>

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. Il Bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il Credito di Funzionamento (di seguito, per brevità "Bando"), attivato da Regione Lombardia nell'ambito dell'azione 5.2.2.7 "Sostenere investimenti produttivi per le aziende agricole e per la trasformazione dei prodotti primari" del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile, è rivolto al settore produttivo primario delle carni suine di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Il Bando sostiene le imprese agricole zootecniche lombarde che conducono un allevamento commerciale di suini e che si trovano ad affrontare elevati costi per ostacolare la diffusione della peste suinicola (PSA), attraverso l'erogazione di Contributi in conto interessi, a fronte di Finanziamenti concessi dagli Istituti Proponenti ai Beneficiari e finalizzati a sostenere il fabbisogno finanziario che il Beneficiario può destinare alla creazione di liquidità necessaria al funzionamento dell'impresa.

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi comunitari

- a) il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- b) il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e ss.mm.ii con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) GUUE L 352/9 del 24/12/2013;
- c) il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- d) il Regolamento (UE) n. 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023 che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti «de minimis» per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica, il relativo periodo di applicazione e altri aspetti;

Riferimenti normativi nazionali

- a) Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" (GU n.99 del 30-4-1998) e s.m.i.;

- b) il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e s.m.i.;
- c) la legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e in particolare l'art. 52;
- d) il D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 31 in materia di DURC;
- e) il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in particolare l'art. 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca”, l'art. 9 “registrazione degli aiuti individuali”;
- f) il Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- g) il Decreto Ministeriale del 19 maggio 2020 (G.U. n. 156 del 22/06/2020) “Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi a una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.” e in particolare l'art. 2 “Importo aiuto de minimis e limite settoriale”;

Riferimenti normativi regionali

- a) la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- b) la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011 “Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea”, ed in particolare l' art. 11 bis che, al c.1z, stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e, al c 2, prevede che la struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall'art.52, comma 7, della legge 234/2012, dandone esplicito riferimento nei relativi atti;
- c) la Legge regionale n.1 del 1° febbraio 2012, “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;
- d) la deliberazione della Giunta regionale n. IX/62 del 26 maggio 2010 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. VIII/11288 del 10/02/2010” che costituisce, tra l'altro valendosi anche di quanto previsto con legge regionale n. 31/2008, un fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento e demanda a Finlombarda S.p.A., sulla base di apposita lettera d'incarico l'attività di gestione e amministrazione del fondo stesso e l'erogazione delle provvidenze concesse;
- e) la d.g.r. n. X/1258 del 24 gennaio 2014 che, oltre a stabilire che le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento siano concesse in conformità al reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, approva i criteri per la predisposizione del bando per la concessione delle agevolazioni stesse;

- f) la d.g.r. n. X/5316 del 20 giugno 2016 che incrementa il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento e approva nuovi criteri per la predisposizione della regolamentazione finalizzata all'accesso alle agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in sostituzione di quelli approvati con d.g.r. n. X/1258 del 24 gennaio 2014;
- g) la d.g.r. n. X/7919 del 28 febbraio 2018 "Attuazione dell'art. 1 commi 10 e 11 della Legge regionale 47/2017 "Legge di stabilità 2018-2020": determinazioni in ordine alla regolazione della liquidità regionale tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A." che definisce puntualmente il rientro presso il Bilancio Regionale dei Fondi Regionali in gestione presso Finlombarda S.p.A.;
- h) la d.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019 che incrementa ulteriormente il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento e approva nuovi criteri per la predisposizione della regolamentazione finalizzata all'accesso alle agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in sostituzione di quelli approvati con d.g.r. n. X/5316 del 20 giugno 2016;
- i) la d.g.r. n. XI/6688 del 18 luglio 2022 che incrementa nuovamente il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento e riapre i termini per la presentazione delle domande di finanziamento;
- j) il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, presentato dalla Giunta l'11 maggio 2023 con DGR XII/262 e approvato dal Consiglio Regionale il 20 giugno 2023 con DCR XII/42;
- k) la Legge regionale n. 11 del 29 dicembre 2023 "Bilancio di previsione 2024 – 2026";
- l) la d.g.r. n. XII/2941 del 5 agosto 2024 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine al Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda S.p.A."

Per quanto non previsto dal presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Beneficiari

1. L'Agevolazione è destinata alle imprese che operano nel settore della produzione primaria delle carni suine.

Possono presentare Domanda di partecipazione le imprese agricole iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A. alla sezione speciale "impresa agricola" o alla sezione "coltivatore diretto" che, alla data di presentazione della Domanda, rispettano i seguenti requisiti:

- a. conducano un allevamento commerciale di suini ad elevata capacità, vale a dire che abbia una capacità massima uguale o superiore a trecento capi, come definito dall'articolo 2 lett. iii) del decreto del 28/06/2022 del Ministero della Salute – Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini;
- b. abbiano almeno una sede operativa in cui è svolta l'attività di allevamento di suini in Lombardia, come risultante dal Sistema informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia (Sis.Co);
- c. abbiano aperto/aggiornato il Fascicolo Aziendale informatizzato in SISCO¹.

¹ <https://agricoltura.servizirl.it/sisco-web-crs/sisco/news/home.xhtml>

2. Ogni Richiedente, identificato da un univoco codice fiscale, può presentare una sola Domanda, nel rispetto del massimale "de minimis" di cui al paragrafo B.1.c del presente Bando e delle condizioni stabilite al paragrafo B.2.a.

3. Sono esclusi i Richiedenti che:

- a. si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.
I beneficiari presenteranno apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- b. non rispettino i requisiti indicati al presente paragrafo.

A.4 Soggetto Gestore

1. Finlombarda S.p.A. svolge, per conto di Regione Lombardia, la funzione di Soggetto Gestore, sulla base di uno specifico incarico sottoscritto con la Direzione Generale per le attività di gestione del Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento e per l'attuazione del Bando.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del Bando è pari a euro 3.800.000,00 (tremilioniottocentomila/00) di cui euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) nell'esercizio finanziario 2024, euro 800.000,00 (ottocentomila/00) nell'esercizio finanziario 2025 ed euro 1.000.000,00 (unmilione/00) nell'esercizio finanziario 2026. La dotazione potrà essere incrementata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

2. All'esaurimento della dotazione finanziaria, Regione Lombardia provvederà alla chiusura dello sportello, tramite un comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul sito istituzionale e sul sito di Finlombarda S.p.A., la quale provvederà anche a darne comunicazione a tutti gli Istituti Proponenti tramite mail.

3. Le eventuali domande pervenute in prossimità della chiusura dello sportello, il cui importo del contributo richiesto supera la dotazione finanziaria disponibile, verranno comunque istruite in base a quanto indicato al paragrafo C.3.b e C.3.c. Le domande con esito istruttorio positivo verranno collocate in una graduatoria con validità fino a dodici mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del comunicato di chiusura. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie entro il su indicato periodo, il Responsabile del procedimento procederà a effettuare le verifiche e, se del caso, a concedere l'Agevolazione in base a quanto indicato al paragrafo C.3.d.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente Bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione prevista dal presente Bando è concessa nella forma tecnica di un Contributo in conto interessi.

2. Il Contributo, determinato sull'importo del Finanziamento ammesso all'Agevolazione quale quota parte degli interessi posta a carico del Fondo, è pari a 400 basis points in termini di minore onerosità del Finanziamento e, comunque, in misura tale da non superare il tasso definito dall'Istituto Proponente per il Finanziamento sottostante.

La determinazione del Contributo avviene sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti di capitale con periodicità semestrale attualizzato al tasso di riferimento europeo.

Il Contributo massimo concedibile, costituente l'elemento di aiuto, non può superare l'importo previsto dal Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii.

3. La misura del tasso di riferimento, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea, è resa pubblica sul seguente sito internet:

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en

4. Il Contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di 60 mesi, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti di Finanziamento risulti superiore a quella massima ammissibile (60 mesi), il Contributo medesimo viene determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati (rate costanti di capitale con periodicità semestrale) per la durata massima consentita; in tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal Contributo resta regolata a tasso contrattuale.

5. L'Istituto Proponente è tenuto a comunicare a Finlombarda S.p.A. le condizioni applicate utilizzando gli appositi spazi previsti nel modulo di Domanda di partecipazione (cfr. Allegato 2), pena la non ammissibilità della stessa.

6. Il contratto di Finanziamento originale resta a disposizione di Finlombarda S.p.A. presso l'Istituto Proponente.

La documentazione attestante il perfezionamento del Finanziamento è costituita dal contratto di Finanziamento e dalla contabile di avvenuta erogazione dell'intero importo del Finanziamento ammesso ad Agevolazione.

B.1.c Regime di aiuto

1. La concessione del Contributo previsto dal presente Bando è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013) e ss.mm.ii, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo) GUUE L 352/9 del 24/12/2013.

2. L'importo complessivo in de minimis concesso ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii. a un'impresa unica non può superare l'importo previsto all'art. 3 del medesimo Regolamento.

3. L'importo concesso all'impresa corrisponde all'aiuto calcolato in termini di "equivalente sovvenzione lordo" (ESL), al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Il momento della concessione dell'aiuto "de minimis" coincide con il momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere l'aiuto, indipendentemente dalla data di erogazione dell'aiuto "de minimis" all'impresa.

4. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'Agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute in regime "de minimis" dal Beneficiario ai sensi di quanto previsto dai rispettivi artt. 3 del Reg. (UE) 1408/2013 e del Reg. (UE) 2831/2023, indipendentemente dalla forma dell'aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie etc.) o dall'obiettivo perseguito.

5. Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento del massimale "de minimis" previsto dai regolamenti sopra citati, l'aiuto non viene concesso.

6. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente allo stesso regolamento.

7. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

8. Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

9. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

10. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti in "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

11. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

B.2 Interventi finanziabili

B.2.a Condizioni del Finanziamento

1. L'importo minimo del Finanziamento concesso dall'Istituto Proponente ammissibile al Contributo è stabilito in 50.000,00 euro e il massimo in 200.000,00 euro, anche in presenza di un Finanziamento di importo superiore concesso dall'Istituto Proponente.

2. La durata del Finanziamento ammissibile al Contributo non può essere inferiore ai 24 mesi o superiore ai 60 mesi, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 12 mesi. Tali condizioni devono essere rispettate anche in caso di estinzione parziale e/o anticipata del Finanziamento.

3. Le operazioni di Finanziamento sono stipulate al tasso di interesse pari a:

- a. euribor 3/6 mesi pro-tempore per operazioni a tasso variabile;
- b. IRS vigente, in funzione della durata del Finanziamento, per operazioni a tasso fisso;

maggiorato di uno spread alle migliori condizioni del mercato.

5. Non possono beneficiare del contributo i finanziamenti già erogati alla data di pubblicazione del presente Bando.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle Domande di partecipazione

C.1.a A chi presentare la Domanda di partecipazione

1. Ogni Richiedente, identificato da un univoco codice fiscale, può presentare una sola Domanda, come indicato al paragrafo. A.3.

2. La Domanda di partecipazione deve essere presentata dal Richiedente, di cui al paragrafo A.3, all'Istituto Proponente, scelto tra quelli indicati nell'elenco reso disponibile sul sito di Finlombarda S.p.A., utilizzando la modulistica allegata al Bando, debitamente compilata per le parti di competenza e con le modalità di seguito illustrate.

La Domanda di partecipazione deve essere presentata dal Richiedente all'Istituto Proponente in data antecedente a quella di stipula del contratto di Finanziamento, pena la non ricevibilità della Domanda.

3. L'Istituto Proponente, dovrà trasmettere la Domanda di partecipazione a Finlombarda S.p.A. esclusivamente tramite PEC all'indirizzo funzionamento@pec.finlombarda.it, pena la non ricevibilità della Domanda.

4. Alla Domanda di partecipazione pervenuta a Finlombarda S.p.A. viene assegnato un ID di protocollazione, ossia il numero progressivo identificativo della PEC stessa secondo l'ordine cronologico di ricevimento.

Ai fini del rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento delle sopradette Domande di partecipazione, fanno fede la data e l'ora di ricezione della PEC.

5. La Domanda di partecipazione trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente paragrafo si considera non ricevibile.

C.1.b Quando presentare Domanda di partecipazione

1. L'Istituto Proponente, entro 60 giorni dalla data di presentazione della Domanda di Agevolazione da parte del Richiedente, deve provvedere a trasmetterla a Finlombarda S.p.A. pena la non ammissibilità della Domanda stessa. La Domanda dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal Bando.

2. Le Domande di partecipazione devono essere trasmesse dall'Istituto Proponente a Finlombarda S.p.A. a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Bando e sino alla data di pubblicazione sul BURL del comunicato di chiusura del Bando da parte della Direzione Generale (di cui Finlombarda S.p.A. darà comunicazione via mail agli Istituti Proponenti e segnerà tramite il proprio sito internet).

Ogni domanda pervenuta oltre il termine di chiusura dello sportello è considerata irricevibile e ne sarà data comunicazione agli interessati da parte di Finlombarda S.p.A.

C.1.c Come presentare Domanda di partecipazione

1. La Domanda di Partecipazione deve essere presentata dal Richiedente all'Istituto Proponente utilizzando esclusivamente lo schema riportato nell'Allegato 2 (Parte A) del presente Bando e poi completata a cura dall'Istituto Proponente, per le parti di competenza, utilizzando lo schema riportato nell'allegato 2 (Parte B).

2. La Domanda di partecipazione (parte A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Richiedente il Finanziamento. La sottoscrizione della Domanda di partecipazione può essere effettuata in uno dei seguenti modi:

- a. con firma autografa allegando copia della carta d'identità in corso di validità;
- b. con firma elettronica ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Nella Domanda di partecipazione il legale rappresentante del Richiedente sottoscrive una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che informi sulla sua posizione per quanto attiene alla nozione di "impresa unica" come definita all'art. 2.2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii.

3. L'Istituto Proponente, una volta compilata e sottoscritta la Domanda di partecipazione (Parte B), con le medesime modalità sopra indicate, la inoltra a Finlombarda S.p.A. unitamente a:

- a. Copia della Carta d'Identità del/i titolare/i rappresentante/i del Richiedente;
- b. Copia del Codice Fiscale del/i titolare/i rappresentante/i del Richiedente;
- c. Modello di calcolo del Contributo in conto interessi completamente e correttamente compilato in ogni sua parte (reso disponibile da Finlombarda S.p.A. all'Istituto Proponente a valle dell'adesione al Regolamento Operativo);
- d. Modulo di adeguata verifica, secondo il format reso disponibile sul sito di Finlombarda S.p.A., completamente e correttamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del Richiedente e accompagnato dai documenti di identità, in corso di validità, e dai codici fiscali dei soggetti indicati nel modulo stesso;
- e. Copia del contratto di Finanziamento e della contabile di avvenuta erogazione del Finanziamento.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello.

2. L'istruttoria viene svolta secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle Domande di partecipazione (ID di protocollazione), fatte salve eventuali sospensioni dei termini dovute alle richieste di integrazione, che possono modificare l'ordine cronologico di concessione rispetto a quello di presentazione della Domanda.

3. A ciascuna Domanda di partecipazione viene associato un numero identificativo progressivo, secondo l'ordine cronologico di chiusura delle attività istruttorie, su cui è basato anche l'ordine di concessione delle Agevolazioni (ID di concessione).

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle Domande di partecipazione presentate viene effettuata da Finlombarda S.p.A. e prevede una verifica di ammissibilità formale delle Domande di cui al successivo paragrafo C.3.b ("Verifica di ammissibilità delle Domande di partecipazione").

2. L'istruttoria formale delle Domande da parte di Finlombarda S.p.A. si conclude entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla data di presentazione delle Domande medesime da parte degli Istituti Proponenti, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto al paragrafo C.3.c ("Integrazione documentale")

3. A conclusione delle attività istruttorie, Finlombarda S.p.A. ne presenta le risultanze, in base all'ordine ID concessione, al Responsabile del procedimento, il quale procede all'adozione del provvedimento di approvazione degli esiti istruttori delle Domande di partecipazione, di cui al successivo paragrafo C.3.d (Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti istruttori).

C.3.b Verifica di ammissibilità delle Domande di partecipazione

1. Finlombarda S.p.A. avvia l'attività di istruttoria formale delle Domande di partecipazione presentate nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle stesse.

L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica della:

- a. correttezza della modalità di presentazione della Domanda di partecipazione;
- b. completezza e regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- c. sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Richiedenti e dei Finanziamenti previsti dal Bando.

2. A conclusione delle attività istruttorie, Finlombarda S.p.A. trasmette gli elenchi con l'esito istruttorio, ordinati in base all'ID di concessione, tramite posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento.

C.3.c Integrazione documentale

1. Finlombarda S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere ai Richiedenti, nell'ambito della verifica di ammissibilità delle Domande di partecipazione, i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta². In tale ipotesi, i termini temporali per il completamento

² In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i.

dell'attività istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La mancata risposta del Richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della Domanda.

C.3.d Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Il Responsabile di procedimento riceve le risultanze istruttorie da parte di Finlombarda S.p.A. ed effettua la verifica sul rispetto dei requisiti per la concessione dell'aiuto in "de minimis" previsti dal Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione e ss.mm.ii.;

2. Qualora la concessione del Contributo comporti il superamento del massimale "de minimis" previsto dal Reg. (UE) 1408/2013, tenuto conto altresì del massimale di cui all'art. 3 par. 2 del Reg. (UE) 2831/2023 il Contributo non viene concesso.

3. Sulla base dell'esito istruttorio il Responsabile di procedimento, entro i successivi 90 giorni, adotta il provvedimento di concessione/non concessione delle agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento e ne trasmette copia a Finlombarda S.p.A. tramite posta elettronica certificata. Prima dell'approvazione del decreto di concessione del contributo, il Responsabile del procedimento provvederà ad eseguire le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto ai sensi della legge 234/2012 e del D.M. 115/2017, nonché a registrare gli aiuti sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

4. Entro i successivi 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione, Finlombarda S.p.A. comunica all'Istituto Proponente l'esito dell'istruttoria, inviando il decreto di concessione in cui è riportato il valore del Contributo concesso.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione

1. Finlombarda S.p.A. effettuerà l'erogazione previa verifica della regolarità contributiva (a mezzo DURC). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Finlombarda S.p.A., presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi³;

2. Il Contributo concesso (già calcolato in forma attualizzata al tasso di riferimento europeo vigente alla data di attualizzazione stessa) è erogato in unica soluzione al Beneficiario entro 60 giorni dal provvedimento di concessione per il tramite dell'Istituto Proponente che provvede al relativo accredito con valuta pari a quella applicata da Finlombarda S.p.A., sempre che:

- a. abbia riscontrato l'eventuale regolare esecuzione del piano di rimborso del Finanziamento;
- b. non abbia comunicazioni rese a termini di contratto dal Beneficiario circa eventuali cessazioni dell'attività, avvio di procedure giudiziali, concorsuali, messa in liquidazione anche volontaria e/o della distrazione del Finanziamento⁴.

3. In caso contrario, l'Istituto Proponente è autorizzato a interrompere l'accredito del Contributo e provvedere alla restituzione dello stesso a Finlombarda S.p.A. con valuta pari a quella dell'accredito effettuato da Finlombarda S.p.A. stessa.

³ In ottemperanza a quanto previsto dalla L. n.98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis

⁴ L'Istituto Proponente è tenuto a comunicare tempestivamente a Finlombarda S.p.A. le notizie in parola ai fini della sospensione o della determinazione dell'eventuale Contributo indebitamente percepito dal Beneficiario, ai sensi della convenzione sottoscritta.

4. Ove il Beneficiario provveda successivamente al pagamento delle rate insolute ovvero le comunicazioni rese dal Beneficiario non abbiano determinato revoche totali o parziali, Finlombarda S.p.A. procede a una nuova erogazione del Contributo, come sopra determinato, entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto Proponente di avvenuta regolarizzazione della posizione.
5. Il Contributo è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute vengono effettuate da Finlombarda S.p.A. all'atto dell'erogazione del Contributo. A fronte delle ritenute effettuate, Finlombarda S.p.A. rilascia al Beneficiario una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti paragrafi, i Beneficiari sono altresì obbligati a:
- a. mantenere i requisiti di cui al paragrafo A3 del presente bando per 5 anni dalla concessione dell'agevolazione;
 - b. garantire che vengano rispettati i requisiti oggettivi di cui al precedente paragrafo B.2.a;
 - c. avere almeno una Sede operativa in Lombardia, in cui è svolta l'attività di allevamento di suini, al momento della presentazione della Domanda di partecipazione;
 - d. collaborare e accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A. e gli altri soggetti preposti potranno svolgere, prestando tutta la collaborazione necessaria;
 - e. rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa.

D.2 Rinunce e decadenze dei Beneficiari

I Beneficiari si impegnano a comunicare tempestivamente a Finlombarda S.p.A. e all'Istituto Proponente il verificarsi di qualsiasi evento possa costituire causa di decadenza, anche parziale, ai sensi di quanto indicato nel presente paragrafo.

D.2.a Rinuncia

1. Il Beneficiario ha facoltà di rinunciare a:
- a. la richiesta di Agevolazione (ritiro della Domanda);
 - b. la concessione dell'Agevolazione (rinuncia all'Agevolazione concessa);
- dandone tempestiva comunicazione.
2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il Richiedente/Beneficiario deve trasmettere apposita comunicazione tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata di Finlombarda S.p.A. funzionamento@pec.finlombarda.it
3. Entro la data di chiusura dello sportello per la presentazione delle Domande i Richiedenti possono ritirare la Domanda di partecipazione e presentare una nuova Domanda.

4. In caso di Agevolazione già concessa, il Responsabile di procedimento prende atto della rinuncia adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Beneficiario dall'Agevolazione concessa.

D.2.b Decadenza totale o parziale dell'Agevolazione concessa

1. Determinano la decadenza totale del Beneficiario dall'Agevolazione concessa:

- a. il mancato rispetto di uno o più obblighi generali di cui al precedente paragrafo D.1;
- b. le false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della Domanda.

2. Alcuni eventi successivi alla concessione del Contributo - riguardanti l'evoluzione aziendale e/o l'evoluzione del Finanziamento - possono determinare la decadenza parziale o totale dello stesso. Nel dettaglio:

- a. il Contributo sarà interamente revocato se l'estinzione anticipata avviene prima dei 2 anni dalla data di erogazione del Finanziamento. Diversamente, sarà rideterminato in base all'effettiva durata;
- b. il Contributo sarà interamente revocato se, in caso di estinzione anticipata parziale, la durata totale del piano di ammortamento del Finanziamento (calcolato come somma della durata del piano originario fino alla data di estinzione e della durata del nuovo piano relativo al capitale residuo) risulterà inferiore a 2 anni. Diversamente, sarà rideterminato in base all'effettiva durata e al nuovo piano di ammortamento;
- c. nel caso in cui vi sia cessione del Finanziamento, che non sia conseguenza di un'operazione aziendale straordinaria (fusione, scissione, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda ecc.), il Contributo sarà interamente revocato qualora la cessione avvenga prima dei due anni dall'erogazione del Finanziamento, mentre sarà rideterminato in base all'effettiva durata qualora la cessione avvenga successivamente ai due anni dall'erogazione del Finanziamento. Farà fede la data del subentro del nuovo debitore;
- d. nel caso in cui vi sia cessazione del Beneficiario, che non sia conseguenza di un'operazione aziendale straordinaria, il Contributo sarà interamente revocato qualora la cessazione avvenga prima dei due anni dall'erogazione del Finanziamento, mentre sarà rideterminato in base all'effettiva durata qualora la cessazione avvenga successivamente ai due anni dall'erogazione del Finanziamento. Farà fede la data di cessazione dell'azienda;
- e. nel caso di surroga nel Finanziamento da parte di un istituto finanziario surrogante non rientrante tra gli Istituti Proponenti convenzionati, il Contributo sarà interamente revocato qualora la surroga avvenga prima dei due anni dall'erogazione del Finanziamento, mentre sarà rideterminato in base all'effettiva durata qualora la surroga avvenga successivamente ai due anni dall'erogazione del Finanziamento. Farà fede la data di surroga;
- f. nel caso di trasferimento totale o parziale del patrimonio aziendale tramite operazioni straordinarie (es.: fusioni, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, etc.), qualora il patrimonio trasferito comprenda anche il Finanziamento sottostante al Contributo, quest'ultimo sarà interamente revocato, se venissero meno i requisiti di cui al paragrafo A.3 del presente Bando da parte del nuovo soggetto.

Se il nuovo soggetto soddisfa i requisiti di cui all'art. A.3 il Contributo sarà oggetto di decreto di subentro da parte del Responsabile di procedimento;

Il Contributo sarà confermato in capo al Beneficiario originario qualora il patrimonio trasferito non comprenda il Finanziamento.

- g. nel caso di trasformazioni aziendali (es.: modifica della ragione sociale, modifica della forma giuridica, modifica della compagine societaria, etc.), il Contributo sarà interamente revocato, se venissero meno i requisiti di cui al paragrafo A.3 del presente Bando da parte del nuovo soggetto.

Se il nuovo soggetto soddisfa i requisiti di cui all'art. A.3 il Contributo sarà oggetto di decreto di subentro da parte del Responsabile di procedimento;

- h. il Contributo sarà revocato parzialmente se il tasso di interesse applicato viene ridotto a seguito di modifica contrattuale in misura tale che il nuovo tasso di interesse applicato sia inferiore all'abbattimento. Il Contributo sarà invece confermato se il tasso di interesse applicato viene aumentato a seguito di modifica contrattuale;
- i. il Contributo sarà interamente revocato se la durata del Finanziamento viene ridotta, a seguito di modifica contrattuale, in misura tale che la nuova durata sia inferiore alla durata minima di 2 anni di cui al paragrafo B.2.a. Il Contributo sarà revocato parzialmente se la durata del Finanziamento viene ridotta a seguito di modifica contrattuale in misura tale che la nuova durata sia inferiore al Periodo di Determinazione del Contributo;
- j. il Contributo sarà interamente revocato in caso l'istituto Proponente comunichi il declassamento del credito derivante dal Finanziamento a sofferenza prima dei 2 anni dalla data di erogazione del Finanziamento. Nel caso in cui la banca comunichi il declassamento del credito derivante dal finanziamento a sofferenza dopo 2 anni dalla data di erogazione del Finanziamento, il Contributo sarà rideterminato in funzione del numero di rate pagate prima del declassamento del credito come comunicate dall'Istituto Proponente.

3. Si precisa che qualunque accadimento sopra declinato, avvenuto successivamente alla durata del Periodo di Determinazione del Contributo, non sarà causa di rettifica del Contributo concesso.

4. Il Responsabile di procedimento si riserva la facoltà di accertare direttamente o per il tramite di Finlombarda S.p.A., sia presso l'Istituto Proponente che presso il Beneficiario, la sussistenza delle condizioni e finalità del Finanziamento ammesso al Contributo.

D.2.c Procedimento di decadenza

1. Nelle fattispecie sopra richiamare il Beneficiario, anche per il tramite dell'istituto proponente, trasmette apposita comunicazione tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata funzionamento@pec.finlombarda.it.

2. Finlombarda S.p.A. avvia l'attività istruttoria ed entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo e ne trasmette l'esito tramite PEC al Responsabile del Procedimento,

3. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di rideterminazione parziale/revoca totale, Finlombarda S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Beneficiario i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

4. Il Responsabile di procedimento assume, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di Finlombarda S.p.A., il provvedimento di decadenza del Beneficiario dall'agevolazione concessa e ne dà comunicazione tramite PEC al Beneficiario e a Finlombarda S.p.A. per il seguito di competenza.

D.2.d Recupero delle somme erogate

1. Nel caso di decadenza totale o parziale del Beneficiario e qualora l'Agevolazione concessa non sia stata ancora erogata, Finlombarda S.p.A. non liquida, totalmente o parzialmente, il Contributo.
2. Qualora l'Agevolazione sia già stata erogata, Finlombarda S.p.A. provvede alle operazioni di recupero del Contributo revocato nei confronti dei Beneficiari eventualmente per il tramite dell'Istituto Proponente. Esperiti tutti i tentativi di recupero, Finlombarda S.p.A. trasmette al Responsabile del procedimento la documentazione necessaria affinché Regione Lombardia possa procedere al recupero delle somme ai sensi del RD 14 aprile 1910 n. 639 e della L.r. 14 luglio 2003, n.10 art. 92.
3. Gli importi dovuti in conseguenza all'atto di decadenza, adottato per azioni o fatti addebitati al Beneficiario, e disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, sono determinati sulla base dell'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 123/1998, ossia maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali.
4. Nel caso di rinuncia dopo che l'agevolazione è stata concessa, l'importo dovuto è determinato sulla base dell'articolo 9 comma 4 del D.Lgs. n. 123/1998 con riferimento alla "disciplina degli altri casi" ossia maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
5. I crediti derivanti dal recupero delle agevolazioni pubbliche di sostegno alle imprese di cui agli art. 1 e 9 del D.Lgs. n 123/98 sono assistiti dal privilegio.

D.2.e Cause di forza maggiore

1. In caso di comprovate cause di forza maggiore (es.: decesso del titolare, infortunio invalidante, esproprio, calamità naturali, etc.), il Contributo è interamente confermato indipendentemente dagli eventi successivi.
2. In tutti i casi di moratoria il Contributo è interamente confermato.

D.4 Procedura di Variazione del Beneficiario

1. Successivamente al decreto di concessione dell'Agevolazione, il Beneficiario ha facoltà di presentare richieste:
 - a. di modifiche anagrafiche rispetto a quelle fornite in fase di presentazione della Domanda di partecipazione;
 - b. di subentro di un nuovo soggetto, a seguito di variazioni societarie quali ad es. scissione, fusione, cessione, cessione di ramo d'azienda totale o parziale, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Beneficiario un nuovo soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso.
2. Le modifiche anagrafiche di cui al precedente comma lett. a) devono essere tempestivamente comunicate al loro verificarsi tramite PEC a Finlombarda S.p.A., ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente paragrafo A.3. Le suddette modifiche vanno altresì segnalate anche all'Istituto Proponente.
3. Le variazioni di cui al precedente comma lett. b) devono essere tempestivamente comunicate al loro verificarsi tramite PEC a Finlombarda S.p.A. all'indirizzo funzionamento@pec.finlombarda.it e sono soggette, se del caso, ad autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento, con apposito provvedimento.
Le suddette variazioni vanno altresì segnalate anche all'Istituto Proponente.

4. Il soggetto subentrante per modifica societaria in continuità e ab origine subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente Beneficiario, subentrando nella titolarità delle attività a cui si riferisce l'Agevolazione concessa.

Finlombarda verifica, comunque, il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo A.3.

5. L'istruttoria si conclude entro un termine massimo di 60 giorni solari e consecutivi dalla data della comunicazione del soggetto subentrante e viene trasmessa al Responsabile del procedimento.

6. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione societaria, Finlombarda S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere ai Beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

7. Il Responsabile del Procedimento adotta entro 90 giorni solari e consecutivi dalla data di comunicazione di Finlombarda S.p.A. e, in base all'esito istruttorio, adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego al subentro.

D.5 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità dell'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal Bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) e delle informazioni prodotte.

D.6 Monitoraggio dei risultati

1. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- numero di imprese finanziate.

2. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, co. 2 bis, lettera g, della L.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.7 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa "Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Monza e Città Metropolitana Milano" della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia.

D.8 Rimedi amministrativi e giurisdizionali

1. Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione dell'Agevolazione è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

D.8.a Rimedi amministrativi

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

o in alternativa

D.8.b Rimedi giurisdizionali

1. Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

D.9 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Allegato 1 "Informativa sul trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente Bando.

D.10 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL e sul Portale Bandi e Servizi (<http://www.bandiregione.lombardia.it>).

2. Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:

- infoagricoltura@finlombarda.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande e alla fase di istruttoria ai fini dell'ammissione e per i quesiti attinenti alle fasi successive alla concessione dell'Agevolazione.

Per rendere più agevole la partecipazione al Bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il Credito di Funzionamento
DI COSA SI TRATTA	Erogazione di Contributi in conto interessi a fronte di Finanziamenti, concessi dagli Istituti Proponenti ai Beneficiari, e finalizzati a sostenere il fabbisogno finanziario che il Beneficiario può destinare alla creazione di liquidità necessaria al funzionamento dell'impresa
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>L'aiuto è destinato alle imprese zootecniche che operano nel settore della produzione primaria delle carni suine.</p> <p>In particolare, possono presentare Domanda di partecipazione le imprese suinicole che rispettano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) siano attive nell'allevamento commerciale di suini ad elevata capacità, cioè con capacità massima uguale o superiore a trecento suini; b) abbiano, in sede di presentazione della Domanda di partecipazione, almeno una sede operativa in cui è svolta l'attività di allevamento di suini sul territorio lombardo, come risultante da visura camerale. La sede sul territorio lombardo, in cui è svolta l'attività di allevamento di suini, dovrà essere mantenuta fino al momento dell'erogazione dell'Agevolazione; c) abbiano attivato/aggiornato il Fascicolo Aziendale informatizzato nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (SISCO)⁵.
DOTAZIONE FINANZIARIA	3,8 M euro
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Contributo in conto interessi determinato sull'importo del Finanziamento ammesso all'Agevolazione, quale quota parte degli interessi posta a carico del Fondo.</p> <p>L'importo minimo del Finanziamento concesso dall'Istituto Proponente ammissibile al Contributo è stabilito in 50.000,00 euro e il massimo in 200.000,00 euro, anche in presenza di un Finanziamento di importo superiore concesso dall'Istituto Proponente.</p> <p>La durata del Finanziamento ammissibile al Contributo non può essere inferiore ai 24 mesi o superiore ai 60 mesi, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 12 mesi. Per la quota del Finanziamento ammessa al Contributo, il Contributo stesso è pari a 400 bps per anno e comunque non superiore al tasso applicato dall'Istituto Proponente.</p> <p>La determinazione del Contributo avviene sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti di capitale con periodicità semestrale attualizzato al tasso di riferimento europeo.</p> <p>Il Contributo massimo concedibile, costituente l'elemento di aiuto, non può superare l'importo previsto dal Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii.</p>

⁵ <https://agricoltura.servizirl.it/sisco-web-crs/sisco/news/home.xhtml>

REGIME DI AIUTO DI STATO	L'erogazione del Contributo previsto dal presente Bando è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013) e ss.mm.ii. relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo).
PROCEDURA SELEZIONE	L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello.
DATA APERTURA E DATA CHIUSURA	Lo sportello per la presentazione delle Domande di partecipazione aprirà a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando e resterà aperto fino a esaurimento delle risorse disponibili, vale a dire fino alla data di pubblicazione sul BURL del comunicato di chiusura del Bando.
COME PARTECIPARE	La Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Richiedente (parte 1) che ha ottenuto il Finanziamento deve essere completata (parte 2) e presentata dall'Istituto Proponente a Finlombarda S.p.A. tramite PEC all'indirizzo funzionamento@pec.finlombarda.it
CONTATTI	Le informazioni relative al Bando attinenti alle modalità di presentazione delle Domande e alla fase di istruttoria ai fini dell'ammissione e per i quesiti attinenti le fasi successive alla concessioni dell'Agevolazione potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: infoagricoltura@finlombarda.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.11 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del Bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione

D.12 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia, per il tramite del Responsabile del procedimento, non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente Bando.

D.13 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a. **“Agevolazione” o “Contributo”**: l’Agevolazione concessa in attuazione del presente Bando ed erogata a titolo di contributo in conto interessi;
- b. **“Bando”**: il presente avviso, con i relativi allegati;
- c. **“Beneficiario”**: il soggetto destinatario dell’Agevolazione concessa a valere sul presente Bando che, a seguito della presentazione di Domanda di partecipazione, viene ammesso all’Agevolazione;
- d. **“Contributo”**: equivalente ad “Agevolazione”;
- e. **“Convenzione” o “Regolamento Operativo”**: il regolamento che disciplina il rapporto tra il Finlombarda S.p.A. e gli Istituti Proponenti nell’ambito dell’operatività del Fondo e quindi del presente Bando, nonché le modalità con cui gli stessi operano nei confronti del Gestore e dei Beneficiari;
- f. **“De minimis”**: regime di aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii. relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore nel settore agricolo;
- g. **“Direzione Generale”**: la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia;
- h. **“Domanda di partecipazione” o “Domanda”**: si intende la domanda di partecipazione al Bando per l’ammissione all’Agevolazione, presentata tramite le modalità indicate nel Bando;
- i. **“Equivalente sovvenzione lordo” o “ESL”**: il valore attualizzato dell’aiuto; l’attualizzazione è effettuata al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea, pubblicato sul sito web: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en;
- j. **“Finanziamento”**: il finanziamento concesso dall’Istituto Proponente al Beneficiario e per il quale è richiesta l’ammissione al Contributo;
- k. **Finlombarda S.p.A.**: Società finanziaria del sistema regionale che svolge la funzione di soggetto gestore del Fondo, sulla base di uno specifico Incarico sottoscritto con la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;
- l. **“Fondo”**: il Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda S.p.A. con D.G.R. n. IX/62 del 26 maggio 2010;

- m. **“Istituti Proponenti”**: gli intermediari bancari che hanno aderito al Regolamento Operativo convenzionandosi con Finlombarda S.p.A. e che inviano via PEC la Domanda di partecipazione al presente Bando;
- n. **“Periodo di Determinazione del Contributo”**: è la durata del piano di ammortamento base sviluppato per il calcolo del Contributo, come previsto dall’art. B.1.b “Entità e forma dell’Agevolazione” del presente Bando.
- o. **“Procedura”**: la procedura indicata all’interno della Convenzione, eventualmente aggiornata o modificata da successive comunicazioni da parte di Finlombarda S.p.A., quale mezzo idoneo alla presentazione delle Domande di partecipazione da parte degli Istituti Proponenti;
- p. **“Regolamento Operativo”**: equivalente a “Convenzione”;
- q. **“Richiedente”**: il soggetto che presenta Domanda di partecipazione all’Istituto Proponente a valere sul presente Bando;

Ai fini dell’interpretazione del presente Bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.

ALLEGATO 1 - Informativa per il trattamento dei dati personali



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

FONDO PER LA AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati anagrafici) quali: nome, cognome, Luogo e data di nascita, Residenza telefono, e-mail, qualifica professionale e curriculum vitae necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6 par. fo 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679.

I riferimenti che costituiscono la base di liceità del trattamento sono la LR n. 29/2016 e DGR n. 7151 del 17/10/2022. I dati personali saranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi al procedimento amministrativo per la valutazione e l'analisi dei progetti presentati sulla misura "Fondo per le agevolazioni alle imprese agricole per il Credito di Funzionamento"; per la successiva fase di erogazione del beneficio economico nonché ai fini delle attività ispettive e di controllo. I suoi dati saranno trattati ai sensi dell'art. 6 par. fo 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di eventuale rifiuto

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui: INPS, INAIL e CAMERA DI COMMERCIO.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, potranno essere comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come responsabile del trattamento:

FINLOMBARDA S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento dati nominata dal titolare per la gestione della misura "Bando per le agevolazioni alle imprese agricole per il Credito di Funzionamento".

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione dei dati

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 10 anni al fine di consentire i necessari controlli, monitorare e valutare la misura anche in chiave di successiva programmazione.

8. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

Diritto di accesso (art. 15)

Diritto alla rettifica (art. 16)

Diritto alla cancellazione (art. 17)

Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)

Diritto alla portabilità (art. 20)

Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare potrà essere contattato al seguente indirizzo: ricercainnovazione@regione.lombardia.it

8. Reclamo all'Autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

9. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

10. Modifiche

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 2 – Domanda di partecipazione al BANDO PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO

Parte A – Impresa (da compilare a cura del Richiedente)

REGIONE LOMBARDIA: Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2941 del 5 agosto 2024
--

Spett. le
Istituto di credito.....

Spett. le
FINLOMBARDA S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 1-Torre B-20124 Milano

Il/La sottoscritto/a

SEZIONE 1 – Anagrafica del titolare della dichiarazione						
Il Titolare / legale rappresentante del Richiedente	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n	Prov
	e-mail			Telefono		

in qualità di titolare/legale rappresentante del Richiedente:

SEZIONE 2 – Anagrafica Richiedente							
Richiedente	Denominazione/Ragione sociale del Richiedente		CUAA	Partita IVA		CF	PEC
Sede legale	Comune	CAP	Via		n.	Prov	
Sede operativa	Comune	CAP	Via		n.	Prov	

CHIEDE

la concessione dell'Agevolazione in forma di contributo in conto interessi ai sensi della d.g.r. n. 2941 del 5 agosto 2024 a valere sul prestito concesso quale credito di funzionamento dall'istituto di credito in indirizzo; che l'erogazione del Contributo sia effettuato in un'unica soluzione in forma attualizzata sul conto corrente del Richiedente n..... aperto presso l'Istituto di credito....., codice IBAN.....

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

1. che il Richiedente rappresentato è **iscritto al Registro Imprese** Prov. (sigla)

ALLA SEZIONE SPECIALE **"IMPRESA AGRICOLA"**

ALLA SEZIONE **"COLTIVATORE DIRETTO"**

2. che il Richiedente è attivo nel settore dell'allevamento dei suini con capacità massima uguale o superiore a trecento suini;

3. che il Richiedente rappresentato ha attivato/aggiornato il **Fascicolo Aziendale** informatizzato nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (SISCO);

4. che il Richiedente rappresentato ha almeno una **sede operativa**, in cui è svolta l'attività di allevamento di suini, nel territorio della Regione Lombardia;

5. che il Richiedente rappresentato **non rientra** tra quelle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;

6. prendendo atto, ai fini della concessione di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013) e ss.mm.ii relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis nel settore agricolo, nel rispetto di quanto previsto dal predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui all'art. 2.2 lett. c) e d) del predetto Regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica dichiara:

che – a monte o a valle – i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sul Richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultimo oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultimo

e/o

2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci del Richiedente

	Denominazione soggetto da ricomprendere nel perimetro dell'impresa unica che presentano relazioni di cui all'art. 2.2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii. con il Richiedente *	CF	P.IVA
1	[]	[]	[]
2	[]	[]	[]
3	[]	[]	[]
n	[]	[]	[]

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

che il Richiedente non ha alcuna delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto di cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

DICHIARA ALTRESI'

7. di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva la normativa di riferimento, tutte le clausole, prescrizioni, obbligazioni, termini e condizioni del "BANDO PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO";

8. di prendere atto delle condizioni di concessione, erogazione, rinuncia dell'Agevolazione e delle cause di decadenza dell'agevolazione nonché delle modalità di ispezione e di controllo stabilite dal Bando;

9. di assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal Bando, con particolare riferimento a quanto previsto per:

i. gli obblighi generali dei Beneficiari di cui all'art. D.1.a del Bando;

ii. gli obblighi informativi di cui all'art. D.1.b del Bando

10. la veridicità e la conformità dei dati, notizie e dichiarazioni riportate nella Domanda e negli allegati richiesti per la partecipazione al Bando;

11. di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione Lombardia e/o altri soggetti da essa delegati riterranno utile richiedere ai fine dell'iter istruttorio previsto dal Bando;

Luogo e data

In fede

Il titolare/legale rappresentante del Richiedente

.....

Parte B – Banca (da compilare a cura dell'Istituto Proponente)

Il sottoscritto istituto di credito attesta che i dati del contratto di Finanziamento per il credito di funzionamento sono i seguenti:

Data di stipula del contratto di Finanziamento	Valuta di erogazione.....
Importo erogato Finanziamento (Euro)	Importo rata (Euro).....
Importo Agevolabile (Euro)	
Tipo tasso (Fisso; Variabile)	Tasso indice (Euribor/IRS) applicato
Spread applicato%	Tasso finale applicato%
Contributo richiesto.....	
Scadenza prima rata	N. rate.....
Tipo ammortamento.....	Periodicità delle rate
Durata Finanziamento (anni).....	Preammortamento (semestri).....

Contatti da utilizzare in caso di integrazioni e/o chiarimenti:

Nominativo funzionario
Recapito telefonico
Indirizzo pec cui inoltrare l'eventuale richiesta di integrazione:

IL SOTTOSCRITTO ISTITUTO DI CREDITO IN RELAZIONE ALL'OPERAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA (LA SOTTOSCRIZIONE DELLE SOTTOINDICATE CLAUSOLE VALE ANCHE QUALE ACCETTAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTT. 1341 C.C., DELLE CONDIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA FINLOMBARDA S.P.A. E GLI ISTITUTI PROPONENTI)

DICHIARA

- di conoscere e applicare tutta la normativa e le disposizioni applicative, nonché il regolamento di cui in epigrafe e le eventuali ulteriori circolari e/o schede tecniche di FINLOMBARDA S.p.A., che disciplinano la presente Agevolazione, e di operare con la massima diligenza professionale in relazione al servizio espletato;
- che il Richiedente ha manifestato piena conoscenza e accettazione dell'intera normativa e della regolamentazione che disciplina la concessione e la gestione dell'Agevolazione di cui alla presente Domanda;
- che l'operazione per cui si chiede l'Agevolazione possiede tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa e dai provvedimenti regionali vigenti, come risulta dalla scheda di controllo allegata;
- che i dati e le notizie riportati nel presente modulo e nell'allegata scheda di controllo sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;
- che il Richiedente è regolarmente iscritto al Registro delle Imprese alla sezione speciale "impresa agricola" o alla sezione "coltivatore diretto";
- che il Richiedente è operante nel territorio lombardo;

- che il Richiedente non si trova in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- di prendere atto che FINLOMBARDA S.p.A. potrà inoltrare la corrispondenza relativa ai supplementi di istruttoria per l'ammissione all'Agevolazione a questo istituto;
- di tenere a disposizione di FINLOMBARDA S.p.A. ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle Agevolazioni per un periodo di 10 anni dalla concessione del Contributo;
- di rinunciare sin da ora a vantare qualsivoglia diritto, azione, ragione su quanto spettante a FINLOMBARDA S.p.A. a titolo di contributi, risultati non dovuti, a seguito di cessazione o revoca dell'Agevolazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a FINLOMBARDA S.p.A. ogni modifica sostanziale che abbia incidenza sul prosieguo dell'Agevolazione, quali: rinunce dei Beneficiari finanziati, cessazione di attività, variazione della titolarità o proprietà dei Beneficiari finanziati, assoggettamento dei Richiedenti/Beneficiari a procedure concorsuali, procedimenti penali nei confronti degli amministratori, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento del Richiedente/Beneficiario, di cui sia venuta a conoscenza;
- di impegnarsi a restituire a FINLOMBARDA S.p.A. le somme già trasferite a istituti di credito che, a causa di sopravvenuti motivi di cessazione, sospensione o revoca, risultassero non più dovute ai Beneficiari, ove non ancora erogate ai medesimi, con valuta pari a quella della relativa erogazione. In caso di restituzione con valuta corrente, le predette somme dovranno essere maggiorate degli interessi calcolati al tasso di riferimento europeo vigente alla medesima valuta di erogazione;
- di accettare che per ogni controversia relativa alla presente operazione è esclusivamente competente il Foro di Milano;
- di allegare alla presente Domanda tutta la documentazione prevista, in particolare:
 - a) Copia della Carta d'Identità del/i titolare/i rappresentante/i legale del Richiedente;
 - b) Copia del Codice Fiscale del/i titolare/i rappresentante/i legale del Richiedente;
 - c) Modello di calcolo del Contributo in conto interessi;
 - d) Modulo di adeguata verifica, secondo il format reso disponibile, sottoscritto con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del Richiedente e accompagnato dai documenti di identità, in corso di validità, e dai codici fiscali dei soggetti indicati nel modulo stesso;
 - e) Copia del contratto di Finanziamento e della contabile di avvenuta erogazione delle somme.

DATA

Timbro e Firma dell'istituto di credito

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

- scheda di controllo sotto riportata debitamente compilata

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E SOTTOSCRITTO OVE INDICATO

Scheda di controllo da compilare a cura dell'istituto di credito

A) Acquisizione documentazione e controllo conformità requisiti in capo a Richiedente il Contributo

Conformità Richiedente verificata a mezzo:	si	No
- Acquisizione certificato / autocertificazione ove risulti l'iscrizione al Registro Imprese alla sezione speciale "impresa agricola" o alla sezione "coltivatore diretto"		
- Acquisizione documento d'identità in corso di validità		

B) Verifica della regolarità delle condizioni applicate:

	si	No
- Importo massimo agevolabile. Determinazione importo massimo agevolabile		
- Determinazione del "Contributo spettante" in relazione all'importo del Finanziamento		
- Determinazione data decorrenza Contributo		
- Indicazione del parametro base, dello spread applicato e del tasso finale		

Luogo e data

Firma e Timbro della banca

ALLEGATO 3 – Istruzioni per dichiarazione de minimis

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto al Richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Art. 2, Regolamento n. 1408/2013

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1408/2013 per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardanti l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile.

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.